

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Confederazione Generale dell'Industria Italiana, con sede legale in Roma, Viale dell'Astronomia n. 30, nella persona del Direttore Generale, Maurizio Tarquini, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito "Confindustria");

Consip S.p.A., con sede legale in Roma, via Isonzo n. 19/E, nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito "Consip");

congiuntamente definite anche le "Parti".

PREMESSO CHE

- Consip, società *in house* interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è la centrale di committenza nazionale e attua in sinergia con il Ministero i più rilevanti Programmi di riqualificazione, efficienza e innovazione della spesa pubblica del Paese;
- Confindustria è la principale Associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, a cui aderiscono volontariamente oltre 150 mila imprese di dimensioni piccole, medie e grandi, per un totale di oltre 5 milioni di addetti;
- gli appalti pubblici dell'Unione Europea (UE) rappresentano circa il 14% del prodotto interno lordo (PIL) dell'UE, ovvero circa 2.000 miliardi di euro all'anno. In Italia, il peso percentuale sul PIL nazionale è in linea con quello dell'UE. Nel 2024, il valore dei bandi pubblicati di importo pari o superiore a 40.000 euro ammonta a circa 272 miliardi di euro (Relazione Annuale ANAC 2025): 60,8 miliardi di euro nel settore dei lavori; 116,1 miliardi di euro nel settore delle forniture; 94,9 miliardi di euro nel settore dei servizi; una crescita dovuta in buona parte agli appalti finanziati dalle risorse PNRR;
- i dati evidenziano che gli appalti pubblici costituiscono una leva strategica di politica industriale, in quanto rappresentano uno strumento cruciale con cui lo Stato può orientare e stimolare l'economia, incidendo sui livelli di attività della struttura produttiva, anche in funzione anticiclica. Ciò ancor più nell'attuale fase congiunturale per finalizzare nel modo migliore gli investimenti in sviluppo, promuovere la valorizzazione delle filiere aumentare il coinvolgimento delle imprese, in particolare le PMI, nelle gare pubbliche;
- gli appalti pubblici possono contribuire a rafforzare la base industriale, mediante un approccio comune che possa tradurre la spesa pubblica in investimenti. In questa logica,

il *public procurement* diventa un efficace strumento per implementare scelte pubbliche decisive come quella di realizzare la transizione energetica, ambientale e digitale.

CONSIDERATO CHE

- il mondo imprenditoriale rappresenta un riferimento costante per Consip nell’ottica della ricerca delle migliori innovazioni di mercato, dell’efficace incontro tra fabbisogni delle P.A. e offerta delle imprese, di un nuovo approccio alle relazioni con gli *stakeholder* fondato su condivisione, dialogo, trasparenza e responsabilità nell’azione;
- i contratti e i mercati digitali realizzati da Consip costituiscono un’opportunità per le imprese e ne facilitano l’accesso alla domanda pubblica; pertanto, è interesse comune delle Parti diffondere la conoscenza e le modalità di utilizzo di detti strumenti, anche mediante lo sviluppo di nuove iniziative che favoriscano una maggiore e più ampia interazione con le imprese del territorio;
- le Parti concordano, inoltre, che, nel rispetto dei ruoli, la condivisione ed il confronto delle rispettive conoscenze ed esperienze in materia di *public procurement*, nonché lo sviluppo congiunto di analisi, studi ed eventi nelle tematiche di comune interesse potrebbe rendere più efficace e incisivo lo svolgimento delle rispettive funzioni e rafforzare la consapevolezza sulla rilevanza degli appalti come leva strategica per il perseguimento di obiettivi di politica industriale, ambientale e sociale;
- si ritiene, pertanto, di addivenire alla stipula del presente Accordo di collaborazione per consolidare il rapporto di collaborazione tra Confindustria e Consip, nel pieno rispetto dei loro ruoli e della loro autonomia e indipendenza.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono con il presente Accordo di collaborazione (di seguito anche “Accordo”) quanto di seguito riportato.

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze, in relazione ai seguenti ambiti:

- a) **Diffusione nel sistema confederale della conoscenza di soluzioni e servizi Consip attraverso strumenti e modalità di comunicazione congiunta.**

Output:

- (i) Sezione dedicata sui rispettivi siti istituzionali
- (ii) Newsletter informative ad Associazioni territoriali e di categoria
- (iii) Eventi congiunti a livello nazionale e territoriale
- (iv) Testimonianze imprenditoriali sul territorio (casi di crescita e sviluppo).

- b) **Analisi e condivisione delle prospettive di sviluppo e innovazione dei principali settori merceologici**

Output:

- (i) Realizzazione di studi settoriali specifici su andamento della domanda e offerta del mercato.

- c) **Progettazione congiunta del nuovo “Sportello in Rete” Consip.**

Output:

- (i) Indagine preliminare presso le Associazioni del sistema Confindustria dotate di Sportello
- (ii) Progetto pilota nella rete Confindustria.

- d) **Individuazione di soluzioni innovative per favorire l'accesso delle amministrazioni pubbliche e degli operatori economici ai fondi europei.**

Output:

- (i) Analisi del settore dei fondi europei e individuazione di nuovi strumenti e processi di adesione ed utilizzo.

Tutto quanto sopra con le finalità di:

- a) perseguire un più efficace allineamento tra i fabbisogni della PA e l'offerta del mercato e favorire una maggiore e più ampia interazione con le imprese del territorio;
- b) agevolare una fruizione del sistema degli appalti pubblici come leva di accrescimento delle prestazioni innovative degli operatori economici in risposta ai fabbisogni espressi dalla Pubblica Amministrazione, anche in un'ottica di riqualificazione della spesa pubblica;

- c) promuovere una migliore conoscenza delle modalità di funzionamento del mercato degli appalti pubblici alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).

2. Resta inteso che il presente Accordo non pregiudica e non esclude lo svolgimento di attività analoghe svolte autonomamente dalle Parti delle loro attività istituzionali.

Articolo 3

(Modalità organizzative)

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e le risorse umane e strumentali funzionali al perseguimento delle finalità dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si impegnano a creare una Cabina di regia, composta da membri nominati da ciascuna delle Parti, finalizzata a coordinare i tavoli di confronto, di cui al successivo comma 3, necessari per l'attuazione degli ambiti di collaborazione e degli obiettivi di cui al precedente articolo 2, al fine di individuare direttrici uniformi e favorire un'interlocazione fluida tra i diversi attori coinvolti.
Spetta alla Cabina di regia valutare annualmente l'opportunità di proseguire le attività oggetto della presente collaborazione.
Le Parti si riservano il diritto di sostituire i propri membri, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.
3. Le Parti cooperano mediante la costituzione di tavoli di confronto, composti da rappresentanti di Confindustria e di Consip in relazione alle tematiche affrontate, dove saranno concordate le specifiche attività con le relative tempistiche e le modalità esecutive. I tavoli di confronto si riuniscono, anche attraverso modalità audio e video-conferenza, secondo le tempistiche che verranno concordate.
4. L'esecuzione del presente Accordo avviene a titolo gratuito. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Confindustria e Consip sopportano gli eventuali oneri derivanti dalle attività oggetto di collaborazione secondo i rispettivi ambiti di competenza e responsabilità.

Articolo 4

(Durata e rinnovo)

1. Il presente Accordo ha efficacia tra le Parti per un periodo di 2 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile mediante accordo sottoscritto dalle Parti, apportando anche eventuali modifiche in conseguenza di cambiamenti intervenuti sugli aspetti di carattere normativo, organizzativo e tecnologico della collaborazione.

Articolo 5

(Recesso)

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di almeno 30 giorni, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso, deve essere garantita la conclusione delle attività già concordate alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 6

(Comunicazione)

1. Le Parti - previa intesa - possono dare notizia del presente Accordo nei rispettivi portali internet o attraverso comunicati stampa.
2. Le Parti, inoltre, possono elaborare e divulgare, con le medesime modalità, sintesi opportunamente concordate delle attività, al fine di promuovere la conoscenza delle iniziative intraprese.

Articolo 7

(Clausola di riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a considerare e mantenere riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o dato scambiato e/o utilizzato nel corso delle attività di esecuzione dell'Accordo, dando espressamente atto di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e ai soggetti che comunque vengano coinvolti nelle attività di realizzazione dell'Accordo gli obblighi di riservatezza.
2. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione dell'Accordo siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività del medesimo, e che tali dati ed informazioni non saranno comunicati a terzi.
3. L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza dell'Accordo.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano espressamente ad adottare ogni misura necessaria e utile per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e a farle scrupolosamente osservare ai propri dipendenti e collaboratori espressamente individuati e autorizzati al trattamento di tali dati.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione

all'Accordo saranno trattati, per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale alla sua applicazione, nonché per adempiere a eventuali obblighi della normativa italiana e della UE e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati.

3. Consip e Confindustria, in qualità di autonomi Titolari, si impegnano ad adempiere, ciascuno per il proprio ambito di competenza, agli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 9

(Codice etico, Modello 231 e Piano Anticorruzione)

1. Confindustria dichiara di essere a conoscenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001, del Codice etico e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sul sito internet di Consip, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della riservatezza.
2. Consip dichiara di essere a conoscenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 di Confindustria, consultabile al seguente link: <https://www.confindustria.it/modello-231/> e del Codice etico di Confindustria, pubblicato sul proprio sito internet, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
3. Nel caso di violazione delle prescrizioni dei codici etici ovvero dei documenti sopra indicati è espressamente fatto salvo il diritto della Parte non inadempiente alla cessazione del rapporto di collaborazione oggetto del presente Accordo e al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 10

(Risoluzione delle controversie)

1. Le Parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Accordo. In particolare, un primo tentativo di composizione sarà esperito dai membri della Cabina di regia di cui all'articolo 3, comma 2. In caso di mancata composizione amichevole, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11

(Comunicazioni)

1. Ogni comunicazione tra le Parti del presente Accordo dovrà essere effettuata agli indirizzi indicati qui di seguito o a ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto:

Confindustria - d.discenna@confindustria.it;

Consip - francesco.licci@consip.it; michele.guarino@consip.it

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Le clausole del presente Accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.
2. Le Parti concordano che il presente Accordo possa essere modificato e/o integrato mediante sottoscrizione di atto modificativo/integrativo da parte di entrambe.

Articolo 13
(Imposte)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo se richiesto, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, e le spese relative sono a carico della Parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura uguale e sono assolte con i contrassegni nn. 01231105206242 e 01231105206231.

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato

Confindustria

Dott. Maurizio Tarquini

(Direttore Generale)

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

*(Amministratore Delegato e Direttore
Generale)*